



C I T T A ' D I C A O R L E

(Provincia di Venezia)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DELLE PUBBLICHE SALE PER
RIUNIONI**

ART. 1

Presso la sede della Biblioteca Comunale e presso la sede del Centro Civico di Piazza Vescovado, sono a disposizione della cittadinanza le sale per riunioni e manifestazioni pubbliche di Gruppi Sportivi - Gruppi Culturali - Associazioni Sportive - Associazioni Culturali - Partiti Politici - Associazioni di Categoria - Associazioni Combattentistiche e d'Arma.

ART. 2

Il dirigente dell'Associazione, Gruppo o Rappresentante il partito politico dovrà presentare, su apposito modulo (All. A) e con congruo preavviso, non inferiore a giorni otto, domanda al Sindaco, intesa ad ottenere l'uso della sala per assemblee pubbliche.

Nel caso di più domande, per la medesima ora dello stesso giorno, sarà data precedenza a quella presentata per prima, salvi gli accordi tra i vari richiedenti.

ART. 3

La domanda deve essere presentata per ogni singola manifestazione o riunione.

Non saranno prese in esame domande formulanti programmi a scadenza fissa, per un tempo superiore a tre mesi, e ciò a garantire la massima disponibilità del locale a tutti i possibili richiedenti.

ART. 4

I responsabili di cui all'art. 2, garantiranno, sotto la loro personale responsabilità, un corretto e civile uso del locale richiesto e dei beni in esso contenuti segnalando tempestivamente, all'Ufficio Servizi Tecnici del Comune, tutti gli eventuali inconvenienti, danni e rotture.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi, per l'uso che viene fatto del locale.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 l'unità organizzativa competente designata, responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è il primo gruppo di lavoro "Istruzione - Turismo - Sport" del 5° Settore Servizi Sociali.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, vengono fissati in giorni otto.

ART. 6

Durante lo svolgimento di tutte le riunioni o manifestazioni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre controlli ed accertamenti a mezzo del proprio personale.

Durante lo svolgimento delle riunioni o manifestazioni, la porta d'ingresso principale dovrà restare costantemente aperta.

ART. 7

Per quanto concerne riunioni o pubbliche assemblee, dovranno essere osservate le vigenti norme in materia di ordine e sicurezza pubblica.

ART. 8

Sono vietate tutte le riunioni o manifestazioni non aventi scopo sociale - culturale - ricreativo - politico.

Le sale riunioni non potranno, in ogni caso, essere utilizzate ovvero considerate come sede sociale di Gruppi, Associazioni, Partiti, in quanto incompatibile con la struttura eminentemente pubblica degli immobili di cui all'art. 1.

ART. 9

Qualora si verificassero danni in conseguenza di riunioni, il responsabile di cui al precedente art. 2, risponderà, in solido, con il gruppo, associazione o partito.

ART. 10

L'autorizzazione potrà sempre essere revocata dal Sindaco, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Nelle sale riunioni è fatto divieto di fumare.

ART. 11

Per l'uso delle sale pubbliche per riunioni o manifestazioni è dovuto, ai sensi dell'8° comma, dell'art. 54 della Legge n. 142 del 8/06/90 da parte degli utenti autorizzati, il pagamento delle quote stabilite con apposito tariffario che sarà aggiornato con delibera di Giunta Comunale.

Nell'applicazione delle tariffe di cui al comma precedente sarà tenuto conto di quanto disposto ai sensi della Legge 26 aprile 1983 n. 131 e successive modificazioni.

Il richiedente, una volta ottenuta l'autorizzazione, dovrà regolare entro e non oltre il giorno stesso della riunione, l'importo dovuto al Comune.

Per manifestazioni la cui natura, a giudizio della Giunta Comunale, è idonea ad offrire alla città un ritorno in termini di immagine, di economia turistica e valenza culturale, in quanto di interesse generale per la popolazione, organizzate da associazioni, enti, comitati, che non godono di propri autonomi ed apprezzabili proventi, la Giunta Comunale stessa può assumere l'iniziativa come propria dell'Amministrazione, esonerando gli organizzatori dal pagamento delle quote dovute.

I Consiglieri Comunali che intendano, per ragioni del loro mandato, utilizzare sale per assemblee pubbliche, sono tenuti ad adeguarsi a tutte le modalità e condizioni previste dal Regolamento, fatta salva l'esenzione dal pagamento della tariffa di cui al comma 1.

^^^ ^^ ^^



CITTA' DI CAORLE

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PUBBLICHE SALE PER RIUNIONI



Foglio notizie:

APPROVATO	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 17.11.1992
MODIFICATO	con deliberazione del GC n. 432 del 21.10.1999; con deliberazione di CC n. 16 del 11.04.2000;
PUBBLICATO	All'Albo Pretorio per 15 giorni: - all'adozione della delibera di approvazione dal 25.11.1992 - dopo la conseguita esecutività dal 8.01.1993 - all'adozione della delibera di modifica 432/99 dal 28.10.1999 - all'adozione della delibera di modifica n.16/2000 dal 14.04.2000
E' DIVENUTO ESECUTIVO	il 17.12.1992 per decorrenza dei termini (recepimento Co.re.co in data 26.11.1992, prot. n. 7138/C)
ENTRATO IN VIGORE	in data 24.01.1993, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 08.01.1993, per la durata di 15 giorni, dopo l'esame favorevole da parte del Co.re.co, in conformità alla legge 8.6.90, n. 142.-